

STATUTO
associazione sportiva dilettantistica
"Dolomiti Balloonfestival"



Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata "Dolomiti Balloonfestival" associazione sportiva dilettantistica".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in 39034 Dobbiaco.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione esplicita l'attività nell'ambito della provincia di Bolzano. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività della specialità in volo di pallone libero, dirigibile e radiotelecomandato e di ogni attività didattica, sportiva, turismo sociale, culturale e promozionale connessa. Tali attività vengono definite in seguito con la parola "Specialità" seguita dalla relativa specificazione. In particolare deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. Inoltre l'associazione "Dolomiti Balloonfestival" opera per una diffusione della "specialità". In collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l'attività e la sicurezza del volo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della "specialità". Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della specialità in volo con pallone libero e dirigibile, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della specialità, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività, gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive e a tutte le disposizioni dell'Aero Club d'Italia e del CONI e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Aero Club d'Italia stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri iscritti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Art. 4 - Durata





1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. I soci dell'associazione sportiva dilettantistica "Dolomiti Balloonfestival" sono distinti nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Soci muniti dell'attestato/licenza nella "specialità"
- Ordinari/Volontari

5. **Onorari:** Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione né della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
6. **Soci muniti dell'attestato/licenza nella "specialità":** Sono ascrivibili a questa categoria coloro che siano in possesso di attestato/licenza di volo nella "specialità". Questi possono partecipare alle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Soci muniti sono coloro che corrispondono la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Ad essi possono essere attribuite particolari componenti e prerogative da parte del Consiglio Direttivo.
7. **Ordinari/volontari:** Sono soci ordinari (volontari) coloro, che abbiano compiuto la maggiore età e che nella richiesta di adesione hanno manifestato l'interesse verso l'associazione e sono disposti ad adoperarsi secondo il regolamento interno in modo continuativo a titolo gratuito e volontario per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.





Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte dell'associazione per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento dell'associazione. Il socio che intende dimettersi dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio decade volontariamente per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- b) per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, all'assemblea generale dei soci. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale.

4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

5. La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il presidente
- il vice-presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 Assemblea


1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
5. Le Assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
6. L'Assemblea nomina un segretario, tre revisori dei conti e se necessario, due scrutatori.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

a) Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il presidente, il vicepresidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 4 anni, fissando il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 11, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

b) Assemblea straordinaria

1. L'assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a



maggioranza di essi. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;
- d) sullo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione.



Art. 10 - Diritti di partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota. A ciascun socio spetta un solo voto. Il socio può farsi presentare all'assemblea ordinaria da altro socio mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. La delega non può essere conferita a membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Art. 11 - Il presidente

1. Il presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento il vicepresidente, nominati dall'assemblea, ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e durano in carica un quadriennio.
2. Al presidente eletto ed in sua assenza impedimento al vicepresidente sono conferiti i seguenti compiti:
 - curare l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
 - sorvegliare l'andamento dell'associazione;
 - vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie;
 - assumere i provvedimenti cautelari nei confronti dei Soci in caso di urgenza e salvo ratifica del Consiglio direttivo.;
 - nei casi di particolare urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
 - vigilare sull'andamento economico - finanziario dell'associazione nonché dare direttive sull'applicazione delle strategie stabilite dal Consiglio;
 - convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
 - al presidente che ha la rappresentanza legale dall'associazione sportiva dilettantistica;

Art. 12 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto di un minimo di tre membri che vengono stabiliti dall'Assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Carondezza
Francesco Longo
Carondezza

Antonio
Antonio

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
 - h) la fissazione delle quote sociali

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi possono essere anche non soci. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere.
2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria dell'associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare all'Assemblea, se propongono parere favorevole per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 18 - Esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. On the left, there are three overlapping signatures. On the right, there is one large signature above the text 'Dell'hor'.

Art. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- bene mobili ed immobili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e offerte degli associati;
- contributi e corrispettivi di prestazioni svolti in regime convenzionale corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale;
- proventi derivati da prestazioni di servizio a tariffa;
- sussidi ed offerte e contributi da parte di privati ed enti;
- ricavi dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- rendite di beni di proprietà dell'associazione;
- proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della associazione.

Art. 20 - Distribuzione di utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 21 - Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente lo statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]